Sentenza del 03/12/2019 n. 31462 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

CHE:

Il Comune di San Giovanni Rotondo articola due motivi di ricorso, ribaditi in successive memoria, per la cassazione della sentenza n. 1208/2016 della CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia del 31.03.2016, che ha respinto l'appello dello stesso Comune contro la sentenza n. 1555/2014, della CTP di Bari, sezione distaccata di Foggia. Quest'ultima, in parziale accoglimento del ricorso della snc G. di F.G. & Flli, aveva statuito l'equiparazione tra i locali ed aree ad uso abitativo e gli esercizi alberghieri, a titolo di TARSU, relativamente all'avviso di pagamento per l'annualità 2011, ravvisando corretta in linea di principio, una tariffa diversificata tra locali ad uso abitazione e alberghi senza e con ristorante,ma immotivata nell'ammontare e sicuramente in aperta violazione del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 65, comma 2 e art. 69, comma 2 e del principio comunitario del "chi inquina paga", e, pertanto, aveva ritenuto illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui non distingue le tariffe degli alberghi per volumetria di camere e di parti comuni, disapplicandolo, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 7, u.c.. Relativamente alle contestazioni sollevate in via di appello incidentale dalla contribuente con riguardo alla tassazione applicata per gli anni 2010 e 2011 la legittimità del tributo preteso in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 47 che aveva abrogato la Tarsu con decorrenza dal 1.1.2013.

Motivi della decisione

CHE:

Lamenta il ricorrente, a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 61, 65, 68 e 69 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 giacchè la giurisprudenza di legittimità ammette la distinzione in categorie e tariffe diverse per le abitazioni e gli alberghi, ravvisando legittima la maggiore imposizione per quest'ultimi in ragione della loro maggiore capacità produttiva di rifiuti, quale dato di comune esperienza. Censura, poi, la disapplicazione del regolamento, ammessa solo per vizi di legittimità.

Controparte ha contro dedotto, proponendo ricorso incidentale, con il quale lamenta, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza e processuale del potere del sindaco per mancata autorizzazione da parte della giunta ovvero per mancata determina del competente dirigente ed in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.L. del 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 1, convertito,

con modificazioni, in L. 27 febbraio 2009, n. 13, nonchè dell'art. 23 Cost.. Assume l'illegittimità della tassazione TARSU anche per gli anni 2010 e 2011, dovendo considerarsi cessato, al 31.12.2009, il regime di proroga, previsto dal D.L. del 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 1, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13, con lo spirare dell'anno 2009 ed illegittimo il regime transitorio disposto dal del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14, comma 7, trattandosi di un rinvio alla disciplina del regolamento comunale, fonte secondaria, non idoneo a modificare una norma principale.

Il ricorso incidentale, che richiede una pronuncia preliminare per motivi di logica argomentativa, è genericamente argomentato e non tiene conto della giurisprudenza di legittimità sugli specifici punti: va,pertanto, dichiarato inammissibile.

In ordine all'eccezione preliminare va ricordato che questa Corte,con la decisione n. 12858 del 2005, ha già chiarito che nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza.

Come correttamente già rilevato dal giudice dell'appello, il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 14 comma 7 dispone direttamente la proroga della TARSU ed è indubbio che si tratta di norma primaria. L'originario termine per l'introduzione della nuova tariffa fu più volte prorogato ad opera di disposizioni legislative emanate a scadenze quasi sempre annuali e portato al 30.6.2010 dal D.L. n. 194 del 2009, art. 8, comma 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 2010. Ciò non significa che dal 1 gennaio 2010 fossero venuti meno i presupposti di legittima applicazione della Tarsu ovvero della tariffa Ronchi, stante la ultrattività generale della disciplina Tarsu come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238/09 (p.1.6.4) la quale ha ricollegato il definitivo passaggio (da Tarsu/Tia alla tariffa integrata) non soltanto all'emanazione del regolamento ministeriale previsto dal D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 238, comma 6 ma altresì al completamento di tutti gli adempimenti necessari per dare piena attuazione alla nuova tariffa. Inoltre, sulla legittimità dell'applicazione della Tarsu e della Tariffa Ronchi da parte dei Comuni si sono espressi anche il Mef con la circolare 11 novembre 2010, n. 3/D (cfr. punto 2.1. della circolare) e la Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, nella Delib. 28 gennaio 2011, n. 21. Pertanto, sia per l'anno 2010 che per l'anno 2011 la tassa richiesta era dovuta dalla società contribuente.

Del pari infondata è la questione di legittimità costituzionale, anche a non voler considerare gli inammissibili profili di genericità del motivo che si presenta assertivo e privo del necessario

supporto argomentativo: l'art. 23 Cost. fissa in materia tributaria una riserva di legge relativa e non assoluta, sulla base della quale alla norma primaria è richiesto di delineare i requisiti essenziali del tributo, potendo la stessa demandare alla fonte subprimaria, le modalità e l'ammontare del prelievo, in relazione ai soggetti passivi. (C. Cost. 64/1995, 148/1979, - 180/1996, 269/1997, 435/2001; Cass.16498/2003, 17602/2003, 18262/2004).

Sono fondati, invece, i motivi di ricorso del Comune di San Giovanni Rotondo.

Deve, innanzitutto, osservarsi che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 lascia ai Comuni un ampio spazio di discrezionalità nell'esercizio della potestà regolamentare in materia, limitandosi a prevedere che ai fini della classificazione in categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria, i Comuni tengono conto "in via di massima" di gruppi di attività e tra questi gli esercizi alberghieri sono inseriti nello stesso gruppo delle abitazioni per nuclei familiari (lett. c). Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità ciò non significa che la classificazione debba necessariamente essere uguale per abitazioni ed alberghi e,comunque, la previsione regolamentare di una tariffa TARSU per gli alberghi anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (Cass. civ. sez. V n. 302/2010, Cass. civ. sez. V. n. 8308/2018).

Anche il richiamo del giudice di appello alla giurisprudenza comunitaria non coglie nel segno, avendo questa Corte già affermato (Cass. civ. sez. V n. 28676/2018; Cass. civ. sez V n. 2202/2011), che: "in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perchè è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni". Tali pronunce hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all'esclusione della violazione del principio in esame, le sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e 16. 7.09 in causa C-254/08 (quest'ultima, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale in una causa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale veniva contestata proprio la legittimità, per affermato contrasto con l'art. 15 della direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativa TARSU, nonchè delle norme del regolamento comunale in base alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati). Nella valutazione di conformità della disciplina nazionale al principio evincibile dall'art. 15 lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibile dall'art. 11 della direttiva 75/442), la CGUE ha affermato che: "è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; - in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonchè della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; - sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere

considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; - nella materia, le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa; per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purchè non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili". Sicchè, in definitiva, "il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sè, contrario al principio "chi inquina paga" recepito dall'art. 11 della direttiva 75/442".

Quanto all'onere motivazionale posto a carico del Comune, del quale il giudice di appello lamenta il mancato rispetto, secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di TARSU, Non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile 'ex post', di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili" (Cass. n. 7044/2014; così Cass. 22804/2006; Cass.7437/2019). Va anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte che, ribadendo il principio secondo cui non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, ha anche affermato che il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere).... la contestazione della validità dei riteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente pe pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa,dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria...(Cass. civ. sez. V. n. 7044/2014).

La decisione della CTR Puglia non si è, pertanto, allineata ai consolidati principi giurisprudenziali di questa Corte e va cassata. Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione delle incertezze ermeneutiche relative all'applicazione della tarsu antecedenti alla proposizione del ricorso in cassazione.

Le spese della presente fase di legittimità vanno poste a carico della controricorrente e liquidate in dispositivo secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito. Condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio diu cassazione che liquida in euro 2500,00 oltre le spese prenotate a debito. Oltre al raddoppio del contributo unificato per il ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza